

Roma: [redacted]

Gent.mo Dott.
[redacted]

07100 Sassari

anticipata via fax;
Posta prioritaria

E p.c. Preg.mo Avv.
[redacted]

Oggetto: [redacted]

- Accettazione proposta transattiva del
Tribunale di Sassari.

Proc. Esec. N.

Premesso che

a) in data 18 febbraio 2005 [redacted] acquistava da [redacted] mediante atto di cessione pro soluto di crediti individuabili in blocco, il credito relativo alla posizione in oggetto;

b) [redacted] acquistava da [redacted] mediante atto di cessione pro soluto di crediti individuabili in blocco stipulato ai sensi degli art. 1 e 4 della L. n. 130/1999 (pubblica notizia su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 58, parte II, del 11 marzo 2005), il credito relativo alla suindicata posizione;

c) [redacted] giusta procura in autentica dott. [redacted]

[redacted], depositata negli atti dello stesso [redacted]

repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 2 [redacted]

[redacted] mandato di gestione del recupero, della riscossione dei servizi di cassa e pagamento dei suddetti crediti ceduti, tra cui quello relativo alla posizione evidenziata in oggetto;

Tutto ciò premesso

riscorriamo la proposta transattiva in oggetto per comunicarLe l'accettazione dell'importo offertoci di € 1.000,00 (diecimila/00) con le modalità qui appresso indicate:

- € 10.000,00 (diecimila/00) con pagamento entro e non oltre il _____

Il predetto versamento dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato a _____ consegnato a mani dell'avv. _____ in data _____ presso il Tribunale di Sassari contestualmente al deposito dell'atto di rinuncia alla procedura esecutiva _____ nonchè verrà rilasciata ampia e definitiva quietanza liberatoria.

L'atto di assenso alla cancellazione di ipoteca, qualora da Voi richiesto, potrà essere da noi rilasciato con ogni onere e spesa a carico dei debitori.

A seguito dell'espletamento delle formalità di cui sopra, provvederemo altresì, a sospendere la segnalazione della sofferenza a nome dei debitori alla Centrale dei Rischi istituita presso la Banca d'Italia.

Resta inteso che il mancato pagamento alla scadenza concordata comporterà la decadenza dal presente accordo con riserva, in tal caso, di proseguire giudizialmente per il recupero integrale del credito vantato.

Il presente accordo di transazione, inoltre, non costituisce a nessun titolo, e quale patto espresso, novazione alcuna del credito ai sensi dell'art. 1230 c.c. e seguenti.

In attesa porgiamo distinti saluti.